



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA - VASTO**

Via Pennaluce, 27 - 66054 Vasto - Tel. 0873/310340 - Fax 0873/310322
E-mail: ucvasto@mit.gov.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 08/2018

- VISTA** la legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo “con annesso” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTO** l’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205”;
- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA** la legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 20/4 del 24/02/2015;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** Il Dispaccio n° 82/022468/l in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** Il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTO** Il Dispaccio prot. n°02.01.01/31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO** il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell’Interno e l’atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la

costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;

- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all’Autorità Marittima, con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTO** il regolamento – approvato con Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo - sulla sicurezza delle attività ludico diportistiche, della pesca sportiva e subacquea ed altre micro attività locali e riportanti altresì i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nonché la velocità delle stesse;
- SENTITA** l’Associazione dei comuni abruzzesi nella persona del Presidente dell’ANCI Abruzzo;
- SENTITI** il rappresentante della Regione Abruzzo ed i Comuni costieri della Regione Abruzzo nell’incontro tenutosi presso la Direzione Marittima di Pescara in data 24 aprile 2018;
- VISTI** gli esiti dell’incontro tenutosi presso il locale mercato ittico in data 23 aprile 2018 congiuntamente ai rappresentanti locali delle associazioni di categoria;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 07 del 05 maggio 2017;
- VISTA** l’Ordinanza balneare 2018 della Regione Abruzzo, approvata con Determina n. DPH/002/76 del 20.03.2018, pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 15 in data 11 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della tutela dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Vasto, comprendente il territorio dei **Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo**;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

SI RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all’uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso.

SI DISPONE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo.
- 1.2 Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità previste dalla presente Ordinanza.
- 1.3 I cartelli monitori, recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno avere dimensione di almeno cm. 80x80 e carattere di almeno 5 cm., dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese e tedesco*. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.4 **Sino al 31 maggio e dopo il 2 settembre**, qualora i concessionari di strutture balneari si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli **fini elioterapici**, dovranno:
- issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.16;
 - esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:
"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI"
 - assicurare, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 5.16;
 - escludere di offrire servizi specifici (p.e. noleggio pedalò, pattini, canoe, spiaggine e similari) che possano indurre gli utenti alla balneazione;**
 - dare comunicazione dell'apertura all'Autorità Marittima.
- 1.5 Durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo **dal 1° giugno al 2 settembre, deve essere attivato il servizio di salvataggio** con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.

Articolo 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1 **Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2018 è riservata in modo esclusivo alla balneazione la zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia.**

2.2 È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

2.3 Ai gavitelli di cui al precedente punto, è vietato l'ormeggio di unità da diporto.

2.4 **Nella zona riservata alla balneazione È VIETATO**, durante la stagione balneare:

- a. **il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;**
- b. **l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 10;
- c. **l'atterraggio e la partenza** di surf, windsurf e kitesurf e attrezzature e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.

2.5 **Il Limite acque sicure** è la zona di mare in cui l'acqua raggiunge circa 1 metro di profondità ed entro la quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in sicurezza.

I concessionari balneari devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno per ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1.4 e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA’”.

È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro.

Resta in capo a ciascun concessionario la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno, obbligatoriamente, essere rimossi al termine della stagione balneare.

2.6 **SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO:** qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

Articolo 3

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È sempre vietata la balneazione:

- a. Nei porti e negli approdi;
- b. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali. Per gli specchi acquei non rientranti nelle distanze di cui sopra, a similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di tre metri dalle strutture portuali adiacenti alle spiagge;
- c. Nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- d. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e. Nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- f. All'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- g. In zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità;
- h. Nel raggio di 20 (venti) metri dalle strutture denominate "Trabocchi".

Articolo 4

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Dal 1 maggio al 30 settembre 2018, nel Circondario marittimo di Vasto, È VIETATO:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. E', altresì, vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari. E' consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque in zone non frequentate da bagnanti. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopraccitati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
- d. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

4.2 Chiunque eserciti attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti

segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

- 4.3** Il **nuotatore** che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, **ha l'obbligo** di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.
- 4.4** **È inoltre vietato tutto l'anno: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.
- 4.5** Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate. Il divieto di pescare e tuffarsi si applica anche per il "PONTILE" di Vasto Marina.

Articolo 5 SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 5.1** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 5.2** I concessionari devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
- 5.3** Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.
- 5.4** Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico, tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue**. In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, dovrà essere garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.5** **Il piano organico deve riportare:** gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico **deve essere comunicato** all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto **entro il 31 maggio 2018**.
- 5.6** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi.

5.7 I concessionari balneari, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

5.8 Il servizio di salvamento, dovrà essere attivato e garantito, dal **1° giugno al 2 settembre obbligatoriamente almeno dalle ore 09.30 alle ore 18.30 in via continuativa.**

5.9 Al di fuori della fascia oraria indicata al punto precedente, i concessionari di strutture balneari dovranno comunque attivare e garantire il servizio di salvataggio quando aperti al pubblico per la balneazione.

5.10 Nel caso di **temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante** è fatto obbligo, ai concessionari di provvedere alla **preventiva sostituzione** con altro assistente bagnanti abilitato.

5.11 Nei casi di allontanamento improvviso e/o imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la **bandiera rossa** (di cui al successivo articolo 5.17 lett. c) e posizionando il **cartello** di cui al precedente punto 5.7.

5.12 Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio dovrà inoltre darsi **avviso** mediante apparato di diffusione sonora.

5.13 Ciascuna **postazione di salvataggio**, dovrà essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare, ed inoltre dovrà essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne (dotazione individuale);
- c. maschera e snorkel;
- d. galleggiante di soccorso tipo “*Rescue Can*” (c.d. *baywatch*);
- e. casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto od ancora galleggiante. Tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi.**
- h. 350 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “*Rescue Can*” - c.d. *baywatch* - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.
È data facoltà ai concessionari, in caso di presenza di barriere frangiflutti affioranti, nello specchio acqueo antistante la propria concessione, di posizionare un gavitello in corrispondenza del varco tra le predette barriere al quale assicurare il cavo galleggiante in condizioni meteo marine non favorevoli.
- i. È data facoltà al concessionario balneare/Comune di utilizzare una **moto d'acqua** quale integrazione al mezzo nautico di cui alla precedente lettera g) con obbligo di

darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
 - la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
 - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento;
 - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;
 - la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
 - la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g);
 - il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.
- I. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento, è data **facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio** di cui al precedente punto g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "stand up paddle" Rescue. Tale mezzo deve essere:
- munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
 - utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
 - posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

5.14 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, la postazione di salvataggio dovrà essere posizionata su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia.

5.15 I concessionari sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

5.16 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE

Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

- a. **salvagenti anulari**, almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare;

in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo “Rescue Can”(baywatch) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri;

- b. **asta, almeno una**, posizionata nelle immediate vicinanze della postazione di salvamento sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario;
- c. **bandiera rossa, almeno una**, da utilizzare:
 - in caso di sospensione del servizio di salvataggio;
 - in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - In caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza della Regione Abruzzo;
 - Non conformità sanitaria delle acque di balneazione così come certificato dalle competenti Autorità.
- d. **bandiera bianca, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
- e. **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.
- f. I singoli concessionari, dovranno dotarsi altresì di **materiale di primo soccorso**, di immediata disponibilità e opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
 - un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso da almeno 1 lt ovvero una bombola di ossigeno portatile da 3 lt, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
 - tre cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
 - almeno n° 2 mascherine per respirazione bocca a bocca (pocket mask);
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente.

Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, preferibilmente **presso la postazione di salvataggio** purché sia possibile conservarlo in maniera adeguata o, in alternativa, presso **un idoneo locale all'uopo destinato**, non necessariamente ubicato nel corpo centrale della struttura ma in ogni caso rapidamente raggiungibile, **adibito esclusivamente a locale di primo soccorso**. Resta inteso che, nel caso di servizio di salvataggio fornito in maniera associata, quando non sia possibile conservare il materiale di primo soccorso presso la relativa postazione, lo stesso materiale andrà custodito presso ogni singolo stabilimento.

- 5.17** In caso di interdizione temporanea della balneazione, disposta dalle competenti autorità per motivi igienico – sanitari, è data facoltà ai concessionari di sospendere il servizio di salvataggio fino alla revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

Articolo 6 ASSISTENTE BAGNANTI

6.1 I Concessionari hanno l'obbligo di vigilare affinché ogni assistente bagnanti:

- a. Sorvegli continuamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- b. Abbia con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- c. Indossi una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, **“SALVATAGGIO”**;
- d. Sia dotato di fischietto;
- e. Conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. Issi, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa (di cui al precedente articolo 5.17 lett. c) e lett. d);
- g. utilizzi le apparecchiature elettroniche (smartphone, radio vhf...) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o avvisi di particolare rilievo con i concessionari/comuni/gestori del servizio di salvataggio. Se utilizzati con l'ausilio di auricolari, quest'ultimi dovranno essere utilizzati su un solo orecchio al fine di poter sentire eventuali richieste di soccorso;
- h. Prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, appronti la postazione di salvataggio - verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 5.13 e 5.16 – con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio - verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.

Ogni concessionario dovrà, altresì:

- i. Vigilare, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia dei 5 metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- j. Segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento, avrà cura di far pervenire con ogni mezzo (fax, mail, *brevi manu*) alla Capitaneria di Porto di Pescara, la “scheda di rilevazione incidenti” (Allegato n. 2), curandone la compilazione in ogni parte.

- 6.2** Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.

- 6.3 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente articolo 5.2, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario di stabilimento balneare.
- 6.4 E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti il concessionario

Articolo 7

PISCINE E AREE DESTINATE A GIOCHI GONFIABILI GALLEGGIANTI

- 7.1 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 7.2 Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 m².
- 7.3 La chiusura delle piscina dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.
- 7.4 Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza balneare regionale, in caso di installazione di giochi gonfiabili galleggianti:
- l'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con idonea cartellonistica indicante l'uso ed i relativi divieti;
 - le strutture da posizionare all'interno di detto specchio acqueo, dovranno essere conformi e rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza;
 - dovrà essere dedicato un servizio di assistente bagnanti in funzione delle caratteristiche strutturali, delle dimensioni e degli ingombri delle installazioni, che copra tutta la durata di apertura ai fruitori bagnanti;
 - in caso di mare agitato, in condizioni tali da compromettere l'integrità della struttura e delle persone nelle vicinanze, bisognerà attenersi agli interventi previsti nella scheda tecnica dei giochi e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Articolo 8

CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 8.2 I concessionari di strutture balneari o gli operatori, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la propria concessione/area assegnata, un corridoio di lancio, devono farne richiesta al Comune rivierasco competente e devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto **prima dell'istallazione del manufatto**.
- 8.3 I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti **caratteristiche**:

- a. profondità di almeno 300 metri;
- b. larghezza alla battigia: da 10 a 15 metri;
- c. larghezza a 300 metri: da 15 a 20 metri;
- d. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è vietato ormeggiarsi;
- e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione.
- f. dovranno essere posizionati - nei limiti laterali della concessione - in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
- g. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1.4 e recanti la dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI”.

8.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua;

Articolo 9

DISPOSIZIONI PER I COMUNI E PER LE SPIAGGE LIBERE E GLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

9.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione e comunque nelle seguenti:

- Comune di San Salvo (San Salvo Marina);
- **Comune di Vasto (Punta Penna);**
- Comune di Casalbordino (dal lido “Nadia” al lido “Wiki Leo” e spiaggia a sud del lido “Cocoa Beach” – area colonie estive);
- Comune di Torino di Sangro: località “Le Morge” e “Borgata Marina - via Costa Verde n° 150”;

il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste dalla presente Ordinanza almeno nel periodo **dal 1 luglio al 31 agosto 2018.**

I Comuni - con le modalità, gli obblighi, le facoltà e le tempistiche previste agli artt. 5 e 6 della presente ordinanza - devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

I Comuni nelle restanti spiagge, in caso di oggettiva, comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato.

Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.3 e darne comunicazione di avvenuta apposizione entro il 15 giugno 2018 recante la seguente dicitura riprodotta anche in inglese, francese e tedesco:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

- 9.2** Ai Comuni, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:
- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
 - b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all'art. 2.2 della presente Ordinanza;
 - c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 2.5 nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
 - d. predisporre un'adeguata cartellonistica ad alta visibilità che avverta della pericolosità causata dalle forti correnti che si generano in determinate zone nonché il posizionamento di gavitelli di colore rosso, collegati tra loro da una sagola galleggiante tarozzata e ben visibile, che delimitino il tratto di mare interessato. Tale obbligo si applica almeno a: **SAN SALVO** - specchio acqueo antistante la spiaggia libera individuata con il n°25 compreso tra la barriera frangiflutti e a terra con la diga foranea del porticciolo turistico “Le Marinelle”; **TORINO DI SANGRO Le Morge** - specchio acqueo antistante la spiaggia a nord del lido “Le Campanelle” tra il pennello e la prima barriera frangiflutti;
 - e. rendere noto all'utenza, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.3 - da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO

- f. segnalare la fonte di pericolo, di cui all'art. 2.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile;
- g. custodire, nei casi in cui i Comuni abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale di primo soccorso e renderlo disponibile - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti;

h. comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, entro il 31 maggio 2018, l'intenzione di installare, nella fascia di mare antistante la spiaggia libera, un corridoio di lancio ai sensi dell'art. 8 della presente Ordinanza.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

Articolo 10 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CONCESSIONI

Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata - **nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio.

Al fine di consentire un esercizio dell'attività nautico diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari, è consentito l'impiego esclusivamente dei mezzi utilizzati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni da parte dei titolari delle concessioni demaniali marittime destinate all'uso specifico di deposito di imbarcazioni da diporto. Tali operazioni devono avvenire in condizioni di massima sicurezza, sotto la propria diretta responsabilità, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, preferibilmente nella fascia oraria compresa **tra le ore 13.00 e le ore 14.30** ovvero oltre l'orario di apertura al pubblico per la balneazione ed in assenza di bagnanti nelle vicinanze.

Articolo 11 DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative, si rinvia allo specifico "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico" adottato con propria Ordinanza in vigore e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

12.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n. 07 del 2017, entra in vigore il giorno della pubblicazione e **dovrà essere esposta**, a cura dei concessionari di stabili menti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.

12.2 Quale strumento di ausilio ai Concessionari di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 1) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. **La check list, debitamente precompilata e firmata**

dal concessionario o suo delegato, dovrà essere inoltrata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto entro il primo giorno di apertura a mezzo PEC, mail ovvero de visu e conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.

- 12.3** Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/vasto.
- 12.4** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 ss.mm.ii.;
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.
- 12.5** È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, agli albi dei Comuni rivieraschi di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e organi di stampa.

VASTO, 26 Aprile 2018

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Cosimo ROTOLO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93



CHECK-LIST AUTOVERIFICA

Stabilimento balneare denominato _____ n° _____

Comune di: _____ Via: _____

a) Concessione Demaniale Marittima n° _____ Registro n° _____ Repertorio n° _____
rilasciata dal _____, scadenza _____
(regime di proroga - SI O / NO O - sino alla data _____ giusta foglio n° _____ in data _____)

b) Concessione Demaniale Marittima n° _____ Registro n° _____, Repertorio n° _____
rilasciata dal _____, scadenza _____.

Concessionario: _____

Attività è gestita ai sensi dell'art.45/bis del Codice della Navigazione (SI O / NO O) dal _____

(indicare l'eventuale società, nonché il nominativo del legale rappresentante), con autorizzazione rilasciata dal _____

in data _____, con validità dal _____ al _____.

Eventuali ulteriori autorizzazioni/comunicazioni (attività elioterapica, corridoi di lancio, giochi gonfiabili e/o acquatici, posizionamento corpi morti gavitelli, posizionamento strutture stagionali, sanitaria, manipolazione alimenti, intrattenimento notturno, ecc.):

1. _____ ;

2. _____ ;

3. _____ ;

4. _____ ;

5. _____ ;

6. _____ ;

7. _____ ;

8. _____ ;

9. _____ ;

Presenza della planimetria aggiornata dello stato dei luoghi?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Esposizione ordinanze (Capitaneria di porto e Regione Abruzzo)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza delle insegne riportanti la numerazione dello stabilimento balneare, lati mare e strada?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Segnaletica indicante i servizi igienici per disabili; accessibilità / visitabilità impianti e abbattimento barriere architettoniche: presenza di camminamenti?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso o arancione , posti paralleli dalla costa alla distanza di 300 metri dalla battigia, ad una distanza di metri 50 l'uno dall'altro, nel numero minimo di due e contrassegnati dalla numerazione attribuita dal Comune?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Cartello monitore indicante il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (-1 METRO) – con dicitura, redatta anche nelle tre lingue straniere “LIMITE ACQUE SICURE” ?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
La fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata al libero transito , è lasciata libera da unità, attrezzature, impianti non finalizzati al salvataggio?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza sulla battigia di n° 02 (due) salvagenti anulari con almeno mt.25 di sagola galleggiante possibilmente su paletti di altezza mt.1,5?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza dei cartelli riportanti il numero blu 1530 per le emergenze in mare fissato sui paletti posti ai limiti della concessione, dove sono stati collocati i suddetti salvagenti anulari?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio ?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale di una cooperativa / consorzio / associazione? La stessa è denominata: _____	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale dei seguenti bagnini (se in proprio): _____ / _____	
Nello specchio acqueo antistante la propria concessione risultano presenti opere per la difesa della costa affioranti che impediscono la visuale dell'interna area riservata alla balneazione?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Postazione di salvataggio sovrelevata rispetto al piano spiaggia?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Presenza delle dotazioni previste per la postazione di salvataggio: binocolo; un paio di pinne (dotazione individuale); maschera e snorkel; galleggiante di soccorso tipo <i>“Rescue Can”</i> (c.d. <i>baywatch</i>); casco di sicurezza (tipo rafting); giubbotto di salvataggio tipo <i>lifejacket</i> ; natante di colore rosso o arancione. Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa e ancora galleggiante o ancorotto e 350 mt di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo <i>“Rescue Can”</i> (c.d. <i>baywatch</i>) montato su rullo fissato saldamente al terreno?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale anche di una moto d'acqua?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Esiste un idoneo locale adibito <u>esclusivamente</u> al primo soccorso ?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
In caso di temporanea assenza dell'assistente bagnante è predisposto il cartello “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO” ?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Presenza di tutto il materiale di primo soccorso: <ul style="list-style-type: none"> • tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso - da un litro cadauna e della capacità di almeno 100 (cento) litri - piene ed integre, corredate da manometro, tubo e mascherina, pronte all'utilizzo da parte del personale sanitario ovvero, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile (2Lt) con manometro ed erogatore; • tre cannule sterili di respirazione bocca a bocca di cui una ad uso pediatrico; • un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie; • n° 2 pocket mask; • una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente (D.L. 01/10/2015 all. 2 tab. A). 		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Se c'è la piscina la stessa è sorvegliata da n.1 assistente bagnanti dedicato alla piscina in aggiunta all'assistente bagnante previsto sulla spiaggia? Se la piscina non è utilizzata, è interdetta all'uso?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Reg: art. 4, com.1 lett.a)	Le acque della piscina vengono sversate in _____	
	Presenza impianto di depurazione?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
	Portata trattata dall'impianto depurazione _____	
	Tipologia di trattamento di depurazione	<input type="radio"/> Biologico <input type="radio"/> Chimico – Fisico <input type="radio"/> altro
D. Lgs. 152/06	Tipologia di rifiuti prodotti _____	
	Modalità di raccolta effettuata	<input type="radio"/> Isola ecologica <input type="radio"/> Raccolta differenziata <input type="radio"/> altro
art. 4, com.1 lett.h)	Servizi Igienici - Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria comunale e scadenza autorizzazione ovvero eventuale fossa IMHOFF (regolarità prelievi e documentazione)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Le attività di ristorazione sversano in _____		

NOTA:

ATTENZIONE

- la presente lista, da utilizzare unicamente quale linea guida per i concessionari di stabilimenti balneari ai fini dell'autocontrollo, non esime dall'osservanza delle ulteriori leggi, regolamenti ed in genere, delle vigenti disposizioni sulle singole materie;
- in caso di modifica/variazione dei dati contenuti nella presente lista, la stessa dovrà essere immediatamente aggiornata e conservata agli atti in sostituzione della precedente;
- tutta la documentazione relativa alla concessione demaniale marittima (titolo concessorio, eventuale concessione suppletiva, eventuale autorizzazione ex art. 24 C.N., ed ex art. 45 bis C.N. nonché le planimetrie aggiornate dello stato dei luoghi), così come nella presente scheda riassunta, dovrà essere conservata in modo tale da essere facilmente reperibile.
- il personale presente dovrà essere sempre in grado di esibire la predetta documentazione in caso di controlli.

Data _____

IL CONCESSIONARIO



All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**

di VASTO

email: ucvasto@mit.gov.it

Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2018

Data evento _____ ora evento _____ Stabilimento Balneare _____ n° _____
 Spiaggia libera _____ Comune _____ Via/P.zza _____
 Tipo evento _____ eventuale mezzo di soccorso
 impiegato (pattino/ moto d'acqua, ecc.) _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera bianca issata

Bandiera rossa issata

DATI ASSISTITO:

Residenza: _____

Nazionalità (se stranieri): _____

Cosciente al momento del soccorso (si/no) _____

Iniziali Cognome

--	--	--

Iniziali Nome

--	--	--

Organizzazione di soccorso **allertata** per intervenire all'evento:

- Guardia Costiera
 112
 Nessuna
 Altro (.....)

Altre persone intervenute

.....

.....

CAUSA INCIDENTE

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dolore all'addome | <input type="checkbox"/> Mal di testa | <input type="checkbox"/> Vomito | <input type="checkbox"/> Crampi |
| <input type="checkbox"/> Puntura di Medusa | <input type="checkbox"/> Dolore al torace | <input type="checkbox"/> Crisi di panico | <input type="checkbox"/> Annegamento |
| <input type="checkbox"/> Puntura di pesce | <input type="checkbox"/> Congestione | <input type="checkbox"/> Emorragia | <input type="checkbox"/> Svenimento |
| <input type="checkbox"/> Puntura di insetto | <input type="checkbox"/> Ferita da taglio | <input type="checkbox"/> Convulsioni | <input type="checkbox"/> Altro (.....) |

Azioni intraprese e particolari da segnalare:.....

Nome per esteso e *Firma* degli Assistenti bagnanti intervenuti.

.....

La scheda deve essere trasmessa, **entro 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.